



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

ATTO N. DD 2918

Torino, 04/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.) AREA MI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI "37 SEXIES UNIONE SOVIETICA" – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2016-01341/009 del 04/04/2016 veniva approvata la Variante Parziale n. 253 al P.R.G. finalizzata a definire una nuova Area Normativa M1 con prescrizioni particolari "37 sexies UNIONE SOVIETICA" avente una Superficie Lorda di Pavimento (SLP) massima pari a 20.000 mq e una superficie territoriale complessiva pari a 17.690 mq. Tra le prescrizioni previste per l'area veniva specificato che "I nuovi insediamenti dovranno rispondere a elevati livelli di sostenibilità ambientale con certificazione riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale, dalla quale risulti un valore medio alto della rispettiva scala di valutazione". Nell'area limitrofa all'intervento si evidenziava la presenza di canali/bealere tombinati. La Variante urbanistica 253 era peraltro stata sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VAS, conclusa con la Determinazione n. 241 del 04/10/2012 (n. mecc. 2012 43819/126) di esclusione dalla fase di valutazione con prescrizioni, inclusa la necessità di prevedere un intervento di risanamento acustico dell'area.

Con istanza del 14/12/2018, successivamente integrata il 17/06/2019, i Proponenti richiedevano un P.E.C. avente ad oggetto la realizzazione di due medie strutture commerciali di vendita per 4.800 mq e di un edificio residenziale pari a 3.524 mq di SLP, per una complessiva SLP di 8.324 mq, rinunciando pertanto alla realizzazione di 11.676 mq di SLP; tale PEC risulta da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'articolo 43, comma 2 della L.R. 56/77.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità precedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 25 gennaio 2019 (nota prot. 327, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti

Tecnico Ambientali al n. 885 del 31 gennaio 2019) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente la pratica per l'attivazione della fase preistruttoria;

- in data 15 febbraio 2019 (nota prot. 1392), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 21 febbraio 2019;
- in data 15 marzo 2019 (nota prot. 2360) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città, la necessità di integrare la documentazione ai fini della completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza;
- in data 19 giugno 2019 (nota prot. 2404, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 5831 del 2 luglio 2020), l'Autorità Procedente trasmetteva all'Autorità Competente documentazione integrativa;
- in data 14 ottobre 2019 (nota prot. 3121) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città il parere sulla completezza ed adeguatezza della documentazione espresso dall'Organo Tecnico Comunale in data 16 settembre 2019.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 296 del 15 ottobre 2019 (n. mecc 2019 44596/009) (tramessa con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. 11186 del 18 dicembre 2019) la Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

1. Album Piano Esecutivo Convenzionato
2. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Opere da eseguire
3. Valutazione di Impatto Economico
4. Relazione Agronomica Ambientale
5. Computo Metrico Estimativo Aree Verdi
6. Relazione Geologica e Idrogeologica Asseverata
7. Aggiornamento alla Valutazione della Qualità Ambientale ai sensi dell'art. 28 delle NUEA del PRGC
8. Relazione sulle Tematiche Energetico-Ambientali
9. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
10. Valutazione Previsionale di Clima Acustico
11. Verifica di Compatibilità Acustica
12. Componenti Mobilità, Sistema dei Trasporti e Traffico
13. Pista ciclabile Corso Sebastopoli, tra Corso Unione Sovietica e Corso G. Ferraris – Relazione Tecnica
14. Relazione Tecnica di Verifica preventiva della Assoggettabilità alla Procedura di V.A.S.
15. Rinuncia all'Autorizzazione per la realizzazione di un centro commerciale sequenziale
16. Avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione commerciale

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale *“i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.”*, ovvero

“sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;

- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”;*
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione *“in sequenza”;*
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”;*

In data 14 gennaio 2020 (Prot. 336), il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 28 gennaio 2020 i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, SMAT TORINO ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 296 del 15 ottobre 2019 richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 14 gennaio 2019 e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 28 gennaio 2020, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**), a cui hanno partecipato oltre all'O.T.C., ARPA Piemonte, SMAT Torino ed i progettisti di parte incaricati; gli stessi hanno illustrato l'intervento e fornito informazioni sullo strumento urbanistico in esame, partendo dall'illustrazione storica relativamente ai fabbricati interessati all'intervento. Nella seduta è stato dato conto di temi ambientali, quali le opere a verde, la gestione delle acque meteoriche, i temi energetici ed acustici.

Rilevato che, in esito alla consultazione tra Autorità competente e precedente, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006,

- ARPA Piemonte con nota prot. n. 36850 del 11/05/2020 (acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3614 del 12/05/2020 **Allegato n. 2**) ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni: *Nonostante le mitigazioni acustiche previste, l'entità del superamento*

residuo dei limiti di rumore da parte del traffico stradale lungo corso Unione Sovietica, nei confronti della facciata dell'edificio residenziale in progetto, determina una criticità per la quale allo stato attuale non si intravede una soluzione tecnica. Pertanto, non ritenendo fattibile la risoluzione della problematica nella successiva fase di permesso di costruire dell'edificio, si ritiene che l'intervento edilizio specifico debba essere stralciato o in alternativa riprogettato nell'ambito della presentazione di un nuovo P.E.C., rivalutando la localizzazione dell'edificio residenziale in progetto in una porzione dell'area meno esposta al rumore stradale.

- ASL Città di Torino con nota prot. n. 2020/86927 del 10/06/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 4409 del 11/06/2020 **Allegato n. 3**) ha confermato le necessità di approfondimento espresse nel parere ARPA.

Richiamate:

- in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione contenuta all'art. 103 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020, che stabilisce la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/05/2020 (proroga disposta dall'art. 37 del D.L. 23/2020 - comma 1);
- la nota prot n 4278 del 08/06/2020, pubblicata all'albo on line della Città con la quale il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali inoltrava il parere di ARPA Piemonte evidenziando le problematiche acustiche richiamate e invitava l'Autorità Procedente ad individuare soluzioni alternative finalizzate al superamento delle criticità evidenziate. Nella medesima nota veniva disposta la sospensione del procedimento per la durata di giorni 30, fissando la nuova scadenza del procedimento all'8 luglio 2020;
- la nota 1839 del 08/07/2020 (acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 5139 del 8 luglio 2020) con la quale l'Autorità Procedente richiedeva la proroga della sospensione dei termini per la conclusione del procedimento della fase di verifica di assoggettabilità a VAS di ulteriori 60 giorni a partire dalla data dell'8 Luglio;
- la nota 2168 del 05/08/2020 (acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 6030 del 5 agosto 2020), con la quale l'Autorità Procedente trasmetteva la documentazione integrativa con una nuova configurazione del PEC contenente una rimodulazione del Lotto 3 redatta per superare problematiche acustiche evidenziate da ARPA Piemonte per l'edificio residenziale. La documentazione risulta composta dai seguenti elaborati:
 - Bozza Convenzione
 - Album Piano Esecutivo Convenzionato
 - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Opere da eseguire
 - Valutazione di Impatto Economico
 - Relazione Agronomica Ambientale
 - Computo Metrico Estimativo Aree Verdi
 - Relazione sulle Tematiche Energetico-Ambientali
 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico
 - Verifica di Compatibilità Acustica
 - Componenti Mobilità, Sistema dei Trasporti e Traffico
 - Risposta a nota del 22 05 2020
 - Relazione Tecnica di Verifica preventiva della Assoggettabilità alla Procedura di V.A.S.

Con nota n. 6165 del 10/08/2020 la documentazione integrativa veniva trasmessa ad ARPA Piemonte e ASL Città di Torino

Con nota 65805 del 17/08/2020 (acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 6356 del 18 agosto 2020 - **Allegato n. 4**), ARPA Piemonte comunicava che, alla luce della nuova configurazione proposta, *lo strumento urbanistico in oggetto possa essere escluso*

dalla fase di valutazione.

In data 26 Agosto 2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6504 del 26/08/2020 – **Allegato n. 5**) perveniva il parere di ASL Città di Torino, nel quale veniva comunicato che, alla luce delle modifiche apportate, lo strumento urbanistico in oggetto potesse essere escluso dalla fase di valutazione.

Rilevato in merito agli impatti sulle componenti ambientali:

- che l'attuazione del PEC non comporta impatti significativi sulla componente suolo, così come definiti dalle indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019), come emerge dall'integrazione della relazione agronomica acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 2426 del 18/03/2020;
- in data 26 Agosto 2020 (nota prot. 6491), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per condividere i pareri e le controdeduzioni pervenute da parte dei soggetti aventi competenze ambientali coinvolti, nonché formulare le indicazioni atte a ridurre gli impatti degli interventi programmati sull'ambiente, in esito all'esame delle criticità ambientali rilevate;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 31 Agosto 2020 (**Allegato 6**);
- in corrispondenza del Lotto Fase 2 risulta in corso un procedimento di bonifica ai sensi art.242 del D.Lgs. 152/06 (Codice Anagrafe 2777) e non è pertanto acquisito il parere sul piano di indagine integrativo nell'ambito del procedimento di verifica a VAS come era stato ipotizzato nella nota n. 8335 del 24 settembre 2019.

Preso atto dell'assenza del contributo di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale e, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021)";
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle mitigazioni prefigurate;

si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
 - richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
 - richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
 - esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il PEC in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) Area Mi con Prescrizioni Particolari "37 Sexies Unione Sovietica" subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei relativi procedimenti:
 - siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, e dei successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 46-5100 27 maggio 2019, n. 24-9076) *"Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione"* gli

interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;

- dovranno essere verificati i vincoli di cui all'Allegato B alle NUA del vigente PRG, relativamente alla presenza di "CORSI D'ACQUA NATURALI/ARTIFICIALI E TRATTI TOMBINATI"

Inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

- sia garantito, come indicato nella documentazione ambientale, per i nuovi edifici commerciali e residenziali il raggiungimento del livello pari ad almeno 2,5 del pertinente "Protocollo ITACA", o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse. Dovranno essere trasmessi report di valutazione redatti da apposito organismo accreditato alle verifiche di conformità del "Protocollo ITACA" o di altro sistema equivalente. Le relazioni di valutazione dovranno essere allegate alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto) nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
- dovranno essere definite l'estensione planimetrica e le caratteristiche dei manti dell'intervento di stesura di asfalto fonoassorbente da realizzare in Corso Unione Sovietica e su eventuali altri tratti della viabilità, coerentemente con le esigenze di mitigazione per il nuovo assetto delle aree residenziali. Quali oneri per mitigazioni ambientale, i costi di tali interventi, da realizzarsi nel quadro delle OOUU non saranno scomputabili. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di mitigazione sui recettori, nonché il conseguimento del rispetto dei limiti di rumorosità previsti ai fini del collaudo acustico, dovrà essere condotto uno specifico monitoraggio acustico ante operam e post operam. Le modalità tecniche di realizzazione di tale monitoraggio dovranno essere concordate preventivamente da ARPA Piemonte;
- ai fini della valutazione del potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento delle nuove attività, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, considerando anche la fase di realizzazione, incluso il traffico indotto per la fase di cantiere. Si richiede una particolare attenzione, nelle successive fasi progettuali, al fine di minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi dagli impianti tecnologici e della aree di carico e scarico. Nelle fasi autorizzative dovrà essere previsto entro trenta giorni dall'inizio delle attività un collaudo acustico strumentale;
- siano acquisiti i necessari pareri ed ottemperate le necessarie prescrizioni relative al procedimento di bonifica per avvenuto superamento dei limiti residenziali in corrispondenza del Lotto Fase 2;
- per quanto riguarda le infrastrutture di mobilità, in fase di progetto delle OOUU sia prevista la realizzazione e l'integrazione dei sistemi di monitoraggio sul traffico con i sistemi telematici della Città di Torino, secondo le indicazioni del Servizio Mobilità, al fine "di valutare il carico veicolare indotto sulle diverse direttrici ed intersezioni interessate a vario livello" con i relativi impatti ambientali, così come previsto dagli studi presentati;
- in merito alla gestione delle acque meteoriche, sia prevista la realizzazione di sistemi di raccolta ed infiltrazione più opportuni per limitare gli apporti alla rete fognaria secondo i principi dell'invarianza ed attenuazione idraulica; il relativo dimensionamento si dovrà basare su criteri e metodi riconosciuti individuando sistemi di drenaggio urbano sostenibile, eventualmente con ricorso a soluzioni NBS. In particolare dovrà essere verificata la presenza di eventuali limiti di portata della rete più cautelativi imposti dall'Ente Gestore e, nel caso di sistemi di infiltrazione (rain garden, trincee drenanti, ecc.), il dimensionamento si dovrà basare su parametri idrogeologici sito-specifici ricavati da indagini e prove di dettaglio. I relativi progetti dovranno essere rispettivamente allegati alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio e nel

quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. Gli schemi per la regimazione delle acque meteoriche dovranno tener conto degli obiettivi e scenari ipotizzati per la bonifica;

- le attività di scavo dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Nelle operazioni di demolizione, siano quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di gestione (conferimento ad impianti di trattamento, recupero e solo in ultima analisi smaltimento in discarica). Allo stesso modo sia accertata la presenza di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne sia garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale;
 - per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, inclusi quelli inerenti il “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde” approvati con DM n° 63 del 10 marzo 2020. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione “ambiente e verde”; “informambiente”; “acquisti pubblici ecologici”; dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
 - dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
 - la progettazione dovrà tener conto dei criteri ed i principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino recentemente adottato dalla Giunta (proposta di DCC del 28 luglio 2020, mecc. 2020 01683/112) e del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (nuova adesione con DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021);
 - per fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni.
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;
 3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
 5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Claudio Beltramino